



Ministero dei Trasporti
 Direzione Generale per le Infrastrutture
 della Navigazione Marittima ed Interna

Roma, 11 maggio 2007

CAPITANERIA DI PORTO	
PR.	17085
DATA	17 MAG 2007
UFFICIO	

Alle Direzioni Marittime (tutte)

Alle Capitanerie di Porto (tutte)
 e
 p.c.

Al Comando Generale del Corpo
 delle Capitanerie di Porto
 SEDE

DIV. 6°
 Prot. n. M. TRA/DINFR/4938
 Class. A.24.7

CIRCOLARE N° 14
 Serie II
 Titolo: Demanio Marittimo

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2004 n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2005) - art. 1 comma 434.-

In merito alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 434, della legge in esame, continuano a permanere dubbi circa le richieste avanzate dai Comuni alle Agenzie del Demanio territorialmente competenti, volte ad avviare le procedure per l'acquisizione di aree demaniali marittime sulle quali i Comuni stessi hanno realizzato opere di urbanizzazione secondo le previsioni di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847.

Per una corretta interpretazione della norma in esame occorre tener conto del particolare regime giuridico del demanio marittimo discendente dall'elencazione fatta dagli artt. 822 codice civile e 28 codice della navigazione, dal cui combinato disposto emerge il c.d. principio della continuità e contiguità della costa, che fa sì che si possa parlare per i beni ivi elencati di demanio naturale necessario. I beni demaniali marittimi, infatti, per la loro intrinseca conformazione fisica, sono per eccellenza beni del demanio necessario che soddisfano i cosiddetti usi pubblici del mare (diporto, navigazione, balneazione, pesca, turismo, ecc.) coerentemente con la loro naturale destinazione.

Il bene demaniale marittimo, pertanto, è destinato primariamente al soddisfacimento di una funzione pubblica, da cui discende, com'è noto, la sua inalienabilità, incommerciabilità ed inespropriabilità; ne consegue che i beni che fanno parte del demanio marittimo non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non con l'attribuzione ai richiedenti di diritti di godimento attraverso provvedimenti unilaterali di concessione limitati nel tempo.

Tale peculiare regime giuridico, che, tra l'altro, in virtù dell'art. 1 cod. nav., si qualifica con connotati di indiscussa "specialità" non consente una interpretazione "estensiva" della norma in esame, sul presupposto erroneo di una esclusione "ope legis" delle aree in questione dal demanio marittimo.



DE FELICE / CP tutte / Circolare Legge Finanziaria 2005

DSM

Se si consentisse la possibilità di far transitare tali beni nel patrimonio indisponibile del Comune a semplice richiesta dello stesso, con l'unico vincolo decennale di inalienabilità, tale comportamento si porrebbe in evidente contrasto con l'impianto discendente dalla disciplina codicistica.

La possibilità di far transitare beni demaniali marittimi prima nel patrimonio dello Stato e poi in quello dei richiedenti è, infatti, unicamente possibile seguendo il disposto dell'art. 35 cod. nav., rimanendo tale evenienza soggetta in via esclusiva al provvedimento (costitutivo) di cui al predetto articolo, previe apposite valutazioni che tengano conto di volta in volta non solo dell'ubicazione ma anche delle caratteristiche morfologiche e funzionali della demanialità marittima.

Proprio in ragione del particolare regime giuridico sopra richiamato, che "blinda" il demanio marittimo, non può quindi in alcun modo ipotizzarsi per le aree demaniali marittime interessate dalle opere di urbanizzazione realizzate dai Comuni, il venir meno della necessità per le stesse di preventiva sdemanializzazione con l'apposito decreto di cui all'art. 35 cod. nav., non essendo ammissibile una sorta di perdita di appartenenza "ex lege" al demanio marittimo senza l'adozione da parte di questa Amministrazione delle formalità previste in relazione a tali fattispecie.

Al riguardo, va anche evidenziato, come tali opere di urbanizzazione realizzate sul demanio marittimo costituiscano "ex lege" pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'art. 29 cod. nav. e siano, di conseguenza, assoggettate al regime giuridico proprio del demanio marittimo.

In merito questa Direzione Generale ritiene che l'interpretazione da dare all'art. 1 comma 434 della legge n. 311/2004, sia da riferire esclusivamente alle aree appartenenti al patrimonio o al demanio generale dello Stato, con esclusione della sua applicazione al pubblico demanio marittimo in virtù della specialità ex art. 1 cod. nav.-

Codesti Comandi vorranno pertanto adoperarsi affinché eventuali sdemanializzazioni di aree demaniali marittime interessate da opere di urbanizzazione poste in essere dai Comuni, continuino a rimanere soggette in via esclusiva al provvedimento di cui all'art. 35 cod. nav. e, qualora richiesti di dare applicazione al comma 434 dell'art 1 della legge n. 311/2004 secondo l'interpretazione qui confutata, vorranno rappresentare le suddette argomentazioni, che impediscono l'accoglimento dell'istanza.

Per quanto sopra, incidendo l'interpretazione della legge in oggetto sul "modus operandi" di questa Amministrazione, dell'avviso di cui sopra sono stati informati sia il competente Dicastero dell'Economia e delle Finanze che la Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio.


Sara cura di questa D.G. tenere informati codesti Comandi su eventuali ulteriori sviluppi della questione.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



Per copia conforme

T.V. (CP) Rodolfo Maria DE FELICE



DE FELICE/ CP tutte/ Circolare Legge Finanziaria 2005

